

IN BREVE n. 05/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

TASSO UFFICIALE DI SCONTO e INTERESSI LEGALI

TASSO DI RIFERIMENTO

determinato dalla Banca d'Italia

ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998
dal 2004 determinato con provvedimento
della Banca Centrale Europea

dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca d'Italia
28.12.1998	13.04.1999	3 %	23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999	09.11.1999	2,5 %	12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999	08.02.2000	3 %	6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999
09.02.2000	21.03.2000	3,25%	4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000	03.05.2000	3,50%	18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000	14.06.2000	3,75%	28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000	05.09.2000	4,25%	10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000	10.10.2000	4,50%	1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000	14.05.2001	4,75%	6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001	04.09.2001	4,50%	10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001	18.09.2001	4,25%	30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001	13.11.2001	3,75%	17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001	10.12.2002	3,25%	9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002	11.03.2003	2,75%	6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003	08.06.2003	2,50%	7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
09.06.2003	05.12.2005	2,00%	6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca Centrale Europea
06.12.2005	07.03.2006	2,25%	1 dicembre 2005
08.03.2006	14.06.2006	2.50%	2 marzo 2006
15.06.2006	08.08.2006	2.75%	9 giugno 2006
09.08.2006	10.10.2006	3,00%	3 agosto 2006
11.10.2006	12.12.2006	3,25%	5 ottobre 2006
13.12.2006		3,50%	

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5 %	
16.12.1990	31.12.1996	10 %	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5 %	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5 %	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5 %	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3 %	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004		2,5 %	D.M. 1 dicembre 2003

SCARICARE FILE DA INTERNET

Secondo la Cassazione, III sezione penale sentenza 149/2007, scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto di autore non è reato se non implica guadagno economico, se la condotta è stata posta in essere prima del 2000.

Una norma sui diritti d'autore prevederebbe ora una multa (sanzione penale) sino a euro 2.065 per chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno, protetta o parte di essa.

TASSAZIONE SEPARATA SU ARRETRATI

Secondo l'INPS (messaggio 1720/2007) la tassazione separata sugli emolumenti arretrati del trattamento di integrazione salariale va applicato solo nel caso di pagamento di competenza di esercizi precedenti, antecedenti il provvedimento di autorizzazione.

DIAGNOSI e CERTIFICATO DI MALATTIA

Fermo restando gli obblighi da parte del lavoratore di comunicare al proprio datore le assenze di malattia, il datore può trattare i dati nei limiti di quanto è necessario alla gestione del rapporto con gli istituti pubblici di assistenza. In particolare, il datore può venire a conoscenza del dato sanitario solo quando la legge richiede una specifica certificazione (infortuni sul lavoro, malattia professionale, lavoratori disabili, stati patologici protetti o che richiedono particolari agevolazioni, gravidanza). Pertanto, in linea generale il certificato giustificare l'assenza per malattia al datore di lavoro deve contenere solo la prognosi e non la diagnosi.

Tuttavia non viene meno anche il principio che la privacy non è un diritto assoluto, ma deve essere bilanciato con gli interessi meritevoli di tutela del datore di lavoro contro eventuali illeciti.

**In allegato a parte Decisione n. 1366160 del 9.11.06 del Garante Privacy
(documento n. 12)**

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Incombe su tutti gli amministratori di immobili destinati a usi civili l'acquisizione del -certificato prevenzione incendi- venendo meno la validità del nulla osta provvisorio.

Infatti sulla G.U. numero 26 del 1 febbraio 2006 è stato pubblicato il DM 29 dicembre 2005 del Ministero dell'interno " Direttive per il superamento del regime del Nulla osta provvisorio" che da agli interessati tre anni di tempo dall'entrata in vigore del DM (31 maggio 2006) per l'acquisizione del Certificato prevenzione incendi.



COMUNICATI STAMPA

MODIFICA DEI CONTRASSEGNI SOSTITUTIVI DELLE MARCHE DA BOLLO

Per evitare eventuali incertezze tra i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate comunica che presso alcuni tabaccai di Roma e di Milano è stata avviata in via sperimentale la modifica di alcune caratteristiche di stampa dei contrassegni telematici in vigore dal 2005, che a partire dal 1° gennaio 2007 sostituiscono definitivamente le marche da bollo cartacee.

Le nuove caratteristiche di stampa, che rientrano tra le iniziative volte a scoraggiare la Contraffazione dei contrassegni sostitutivi, saranno gradualmente estese a tutti i contrassegni emessi sull'intero territorio nazionale.

PREVENZIONE e CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NEL 2007 I PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' stata emanata oggi la circolare n. 2 del 2007, con la quale l'Agenzia delle Entrate illustra i primi indirizzi operativi per assicurare che la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale si svolgano senza soluzione di continuità e in coerenza con le priorità e le linee generali della gestione tributaria, che contraddistinguono l'azione del Governo, in attesa della definizione delle specifiche direttive circa gli obiettivi qualitativi e quantitativi che saranno fissati nella Convenzione triennale 2007/2009.

Poiché l'evasione fiscale non è generalizzata, né uniformemente distribuita a livello settoriale e territoriale, né coinvolge tutti i contribuenti, analisi e ricerca dovranno significativamente orientarsi a far emergere posizioni soggettive interessate da fenomeni evasivi e fraudolenti, tramite - per esempio - fittizie residenze all'estero e omesse dichiarazioni dei redditi e dell'Iva.

Fra le novità di maggiore rilievo, pertanto, meritano di essere sottolineate:

- un impegno straordinario per il coordinamento delle verifiche territoriali mirate-rapportate cioè alla concreta realtà socio-economica - riservando 200mila ore di quelle programmate per il contrasto all'evasione a precisi interventi strutturati a livello nazionale o regionale
- l'intensificazione e l'affinamento dei controlli relativi ai soggetti - circa 10mila distribuiti su tutto il Paese - con volume d'affari e o compensi superiori ai 25 milioni 822mila 845 euro
- specifici piani di accertamento riferiti a categorie a maggior rischio di economia sommersa - che secondo l'Istat vanno ricercati per lo più nei "servizi" - con una particolare attenzione al settore immobiliare

- il rafforzamento del contrasto alle frodi Iva - soprattutto quelle intracomunitarie – concentrando l'attività di intelligence nei confronti di coloro che richiedono nuove partite Iva e che presentano elevati indici di pericolosità, tramite l'utilizzo di banche dati internazionali e applicazioni informatiche evolute.

In allegato a parte Circolare numero 2/E d 23 gennaio 2007 (documento n. 15)



CIRCOLARI

CIRCOLARE NUMERO 1 DEL 19 GENNAIO 2007 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggetto: Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi chiarimenti

In allegato a parte (documento n. 13)

OPERAZIONI ESENTI e RECUPERO IVA

Con la circolare numero 3/E del 23 gennaio 2007 la Direzione centrale delle entrate ha chiarito che i beni acquistati anche se destinati ad attività esenti non danno diritto alla detrazione IVA.

In particolare, cliniche, case di cura e ospedali non possono acquistare beni e servizi in esenzione di imposta, ma debbono pagare l'IVA sulle forniture, senza possibilità di recupero.

In allegato a parte Circolare numero 3/E del 23 gennaio 2007 (documento n. 14)

CONGRESSI MEDICI

Federcongressi lancia l'allarme sugli eventi legati al settore medico-scientifico: i posti di lavoro persi sono già 5 mila. Dallo scorso ottobre, si registrano gravi perdite a livello occupazionale, a causa della situazione di stallo provocata dalla normativa sulla formazione continua in medicina e dal blocco delle sponsorizzazioni congressuali in vigore dal 1° gennaio adottato dalle associazioni industriali del mondo del farmaco (Farminindustria e Assobiomedica) come risposta alla Finanziaria e al taglio del prezzo dei farmaci.

Nel primo trimestre, l'82% delle aziende perderà fino a un massimo di cinque congressi medico-scientifici con oltre 100 partecipanti; l'86% perderà fino a un massimo di dieci corsi di aggiornamento accreditati Ecm; il 71% delle aziende stima un calo del fatturato a un quarto del suo valore annuo; l'86% delle aziende sarà costretta a rinunciare, in media, a un massimo di quattro collaboratori; nel 40% dei casi i tagli colpiranno soprattutto la fascia di lavoratori a tempo determinato.

AUTO D'EPOCA e FISCO

Il possesso di auto storiche è indice di capacità contributiva dato che comportano notoriamente spese, a volte anche ingenti (Cassazione tributaria sentenza 1294 relatore Genovese).

F24 on line

Dal 1° gennaio 2007, per tutti i titolari di partita Iva, è scattato l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Anche gli altri contribuenti, benché non obbligati, possono adottare questa modalità di pagamento, utilizzando i servizi *online* dell'Agenzia o del sistema bancario e postale.

L'Agenzia delle entrate ha redatto una guida nella quale illustra i vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche del conto corrente su cui addebitare i versamenti, le ricevute, i casi particolari di esonero, le varie fasi per l'installazione del *software* di compilazione.

Nell'ultima parte, sono riportati i quesiti più frequenti su limiti e condizioni per l'utilizzo dell'F24 online.

In allegato a parte GUIDA OPERATIVA AL MODELLO F24 on line (documento n. 16)

OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA ANCHE PER UN SOLO GIORNO

Il TAR del Veneto, con sentenza n. 7 del 9 gennaio 2007, ha ribadito il concetto secondo il quale il dipendente assente per malattia ha l'obbligo di produrre il certificato medico anche per un solo giorno.

In allegato a parte SENTENZA TAR VENETO numero 7/2007 (documento n. 17)

OSPEDALIERI-MAGGIORAZIONE DEI PRELIEVI CONTRIBUTIVI

A partire dalla busta paga di gennaio 2007 il prelievo contributivo per la futura pensione, in base a quanto previsto dalla legge Finanziaria 2007, viene maggiorato dello 0,30%, tutto a carico del lavoratore.

Pertanto l'aliquota contributiva a carico dell'ospedaliero passa dall'8,55 all'8,85% per una aliquota complessiva del 32,65% (il 23,80% è a carico del datore di lavoro). Va inoltre aggiunto un ulteriore contributo fissato nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva pensionabile per il finanziamento del Fondo credito per prestiti e mutui agli iscritti in attività (Finanziaria 1997 articolo 1 commi 242-243).

Ricordiamo che la Finanziaria 1997 aveva anche previsto (articolo 1 comma 238) l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva del lavoratore ospedaliero per le somme di retribuzione eccedenti il tetto INPS.

Finanziaria 2007 articolo 1 comma 769.

Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In

conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

**In allegato a parte CIRCOLARE INPDAP numero 2 del 23 gennaio 2007
(documento n. 18)**

INPS-INNOVAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE

L'INPS, con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, ha fornito un quadro sintetico delle principali innovazioni legislative emanate in materia di contribuzione dovuta, per l'anno 2007, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.

**In allegato a parte CIRCOLARE INPS numero 23 del 24 gennaio 2007
(documento n. 19)**

MANCATA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SANZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLAVORO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 21 dicembre 2006, ad un interpello dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo, in merito alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la sanzione prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 concernente la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si è così espressa:

"....Quanto ai "requisiti professionali" del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla contestazione degli illeciti si evidenzia che detto personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004, è tenuto a contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa le eventuali problematiche di sicurezza), né appare assolutamente consentito a terzi contestare tali prerogative entrando nel merito delle specifiche conoscenze professionali del soggetto accertatore. Tale conclusione, ovviamente, non può che valere anche per il personale militare del N.I.L. presso le Direzioni del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, atteso che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell'ispettore del lavoro".

**In allegato a parte MINISTERO DEL LAVORO Interpello numero 6/2007
(documento n. 19)**

FISCO SU TFR e FONDI PENSIONE

Si applicano differenti regimi fiscali al TFR e alle prestazioni previdenziali integrative sulla parte non già tassata (rendimenti).

Il TFR al netto delle rivalutazioni sconta la tassazione separata con una aliquota minima del 23%, sulle pensioni integrative è operata una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo con un massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Tuttavia va tenuto presente che mentre il TFR è garantito in caso di fallimento dell'azienda dall'INPS (trattenuta dell'0,20% per fondo di garanzia), nessuna garanzia è invece prevista per le risorse finanziarie che i lavoratori conferiscono alle forme pensionistiche complementari.

COMUNICAZIONI PER CONFERIMENTO TFR

E' atteso un provvedimento del Governo che dovrebbe salvare se decisioni già prese dal lavoratore sulla destinazione del proprio TFR prima dell'uscita ufficiale dell'apposita modulistica.